



**Regione Lombardia**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE  
DELL'INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST "CONTRATTO DI FIUME LAMBRO"  
DENOMINATO "RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI  
INVERIGO CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO"**

**TRA**

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della Unità Organizzativa Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche, ....., autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. ....

**E**

Ente Parco Regionale della Valle del Lambro (di seguito indicato per brevità con Soggetto Attuatore) rappresentato nella persona di ....., domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Triuggio, in Via Veneto 19 (C.F. 91012870159)

**E**

Il Comune di Inverigo (di seguito indicato per brevità Comune), rappresentato nella persona di ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Inverigo, in Via Fermi 1 (C.F. 00424960136)

\*\*\*\*\*

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che, oltre a promuovere la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico, ha individuato negli strumenti di programmazione negoziata, denominati "Contratti di Fiume" (art. 45, comma 7) le modalità idonee a perseguire tali finalità;

VISTA la L.R. 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il governo del territorio" che all'art. 55 bis prevedono la possibilità di predisporre progetti strategici di sottobacino che costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume;

VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la d.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299 “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (B.U.R.L. Serie ordinaria del 3 febbraio 2014);

VISTO l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale”, sottoscritto in data 20 marzo 2012, da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ERSAF, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Parco Regionale Valle del Lambro, Parco Regionale Agricolo Sud Milano, PLIS Media Valle Lambro, PLIS Est delle Cave, Istituto “Mario Negri”, IRSA – CNR, Comunità Montana Triangolo Lariano, 11 Associazioni locali e 54 amministrazioni comunali situate lungo il fiume Lambro;

DATO ATTO che:

- l’intervento “Recupero del corso della roggia dell’Orrido di Inverigo con separazione collettore fognario” rientra nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 alla Linea d’azione 1.4.1. “Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell’area Expo, con valorizzazione del tema acqua)”;
- a seguito dei tagli intervenuti negli anni sulle risorse FSC 2007-2013 inizialmente assegnate a Regione Lombardia con delibera del CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”, tale intervento non viene più realizzato con i fondi FSC, ma interamente a carico delle risorse autonome regionali pari a euro 540.000,00;

VISTA la d.g.r. 30 aprile 2014, n. X/1727 che approva una rimodulazione dei fondi FSC 2007-2013 destinati alla riqualificazione fluviale – Linea d’Azione 1.4.1 “Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell’area dell’Expo, con valorizzazione del tema acqua)” – e prevede l’assegnazione di un contributo di importo pari a 540.000,00 euro per la realizzazione del progetto di che trattasi;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha avviato, con il supporto di ERSAF nell’ambito del processo dell’AQST Contratto di Fiume Lambro, un percorso di mediazione ambientale finalizzato a favorire lo sviluppo di una progettualità condivisa per l’intervento in oggetto, che ha coinvolto il comune di Inverigo, il Parco Valle del Lambro e le associazioni locali e di proprietari delle aree, che si è risolta con una condivisione del progetto di variante esecutivo delle opere.

\*\*\*\*\*

L’anno 2020, il giorno ... del mese di ..., Regione Lombardia, il Parco Valle Lambro ed il Comune di Inverigo convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione dell'intervento di cui alla d.g.r. ...., denominato "Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo con separazione collettore fognario", - di importo complessivo pari a 540.000,00 euro per la cui attuazione sono definiti la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di verifica e controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

## ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il Parco Regionale della Valle del Lambro accetta il ruolo di soggetto attuatore ed è responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Comune di Inverigo, quale di Ente locale territorialmente coinvolto, svolgerà una funzione di facilitazione per la realizzazione dell'intervento impegnandosi a svolgere le attività previste dal successivo art. 4.

La Regione è l'Ente finanziatore e, pertanto, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore e dal Comune di Inverigo in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico di tali soggetti.

## ART. 3 – REFERENTE REGIONALE

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, struttura Risorse Idriche, nella persona del dirigente competente, assolverà alla funzione di Referente Regionale per le attività legate alla ricezione della documentazione prescritta e delle comunicazioni del Soggetto attuatore, all'istruttoria delle fasi operative e amministrative del progetto, all'istruttoria per la liquidazione delle rate di finanziamento e per le verifiche ed i controlli sull'intervento e sul rispetto della tempistica. Il Referente Regionale è inoltre responsabile dell'espressione dei pareri sulla progettazione, anche in sede di Conferenza dei Servizi, e sulle eventuali varianti in corso d'opera.

Per quanto riguarda le varianti, il Referente Regionale verifica che nella documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore siano chiaramente indicati i presupposti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed esprime assenso all'utilizzo dei fondi necessari.

Il Referente Regionale è a disposizione sia del Soggetto attuatore che del Comune in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controlli in loco sull'avanzamento degli interventi realizzati.

## ART. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEL COMUNE

Il Comune di Inverigo e il Parco Valle del Lambro si impegnano a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti dall'art. 7 del presente atto.

Il Comune di Inverigo, quale di Ente locale territorialmente coinvolto, si impegna a svolgere le seguenti mansioni:

- Supporto per la progettazione e ruolo di facilitatore nei rapporti con le proprietà delle aree per eventuali espropri/indennità/servitù

Il Parco Valle Lambro, in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante dell'intervento, si impegna a realizzare le seguenti attività:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e trasmette l'atto di nomina al Referente Regionale;
- si attiene alle prescrizioni disposte dalla d.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014);
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette al Referente Regionale, in formato digitale, copia degli atti e dei verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000 (fatti salvi eventuali espropri), il cronoprogramma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal RUP;
- trasmette la necessaria documentazione di rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti, di cui all'art. 5, secondo le modalità indicate dal Referente Regionale;
- comunica al Referente Regionale ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
- trasmette al Referente Regionale ogni singolo giustificativo di spesa e pagamento;
- comunica inoltre al Referente Regionale, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 7;
- trasmette al Referente Regionale copia del regolamento adottato dal Soggetto attuatore per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- ottempera a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento, su delega di Regione, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione.

#### Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto condiviso in sede di percorso di mediazione, ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Soggetto attuatore deve richiedere il preventivo assenso al Referente Regionale inviando una relazione esplicativa sui presupposti di legge e delle opere proposte in variante, con il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera.

In caso di assenso, dovranno essere trasmessi al Referente Regionale, anche in formato digitale, gli elaborati della perizia di variante e il provvedimento di approvazione della stessa da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

#### Controlli amministrativi

Il Soggetto attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Regionale per le verifiche di cui al successivo art. 9;

- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Regionale i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

## ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria dell'intervento, per l'importo di 540.000,00 euro è interamente a valere sui fondi regionali.

Il finanziamento sarà erogato, da Regione Lombardia, su richiesta prodotta dal Soggetto attuatore, con le seguenti modalità:

1. 10% dell'importo del finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta da parte del Soggetto attuatore.
2. 50% dell'importo netto contrattuale e 50% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto del punto 1, previa trasmissione da parte del Soggetto attuatore della seguente documentazione:
  - Determina di affidamento lavori e verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
  - il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
  - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000, fatti salvi eventuali espropri;
  - il cronoprogramma dei lavori.
3. 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto dei punti 1 e 2, a condizione di aver provveduto ad inviare i giustificativi di spesa e di pagamento per un importo pari almeno all'80% delle anticipazioni già percepite;
4. residuo al collaudo o certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia stata inviata al Referente Regionale la relazione acclarante con tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento (progettazione, realizzazione opere e collaudo/certificato di regolare esecuzione).

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere conclusa entro due mesi dalla emissione del relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese rientreranno nelle disponibilità del bilancio regionale o potranno essere utilizzate per opere accessorie/migliorative/complementari a quelle oggetto del finanziamento, previo assenso da parte di Regione Lombardia.

## ART. 6 – SPESE TECNICHE

Al Soggetto attuatore è riconosciuto, per le attività relative al processo realizzativo dell'opera (spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo – compresi IVA e oneri previdenziali, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) una percentuale non superiore al 12% dell'importo del progetto, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa.

Qualora il supero della suddetta percentuale avvenga in corso d'opera (esempio spese tecniche per perizia di variante) la relazione del responsabile del procedimento dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.

L'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà riconosciuto solo in presenza del regolamento adottato dal Soggetto attuatore per le prestazioni svolte dai dipendenti e in base alle quote stabilite dal regolamento stesso.

Sarà possibile riconoscere all'ente attuatore un importo massimo pari al 3% del finanziamento concesso per spese generali (compresa IVA) relative ad attività connesse al progetto oggetto della presente convenzione. Tali spese dovranno essere rendicontate secondo le procedure previste dal PAR FAS 2007-2013 e dalle linee guida di rendicontazione trasmesse dal Referente Regionale.

## ART. 7 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la realizzazione dell'intervento il Soggetto attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

1 fase di esecuzione dell'intervento:

- avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati: entro il 15 agosto 2021;
- certificato di ultimazione dei lavori: entro il 30 giugno 2022;

2 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi e non oltre il 31/12/2022.

Il Soggetto attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente Regionale, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

## ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente dell'art. 6, imputabili al Soggetto attuatore, il Referente Regionale provvederà a diffidare il Soggetto attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, Regione Lombardia, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile),

provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte del Soggetto attuatore.

Nel caso di risoluzione della convenzione e revoca del finanziamento Regione Lombardia individuerà un altro Soggetto attuatore che porterà a termine l'intervento in oggetto oppure riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento in altre aree.

#### ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Regionale potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui il Soggetto attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione, che saranno trasmesse in seguito.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

#### ART. 10 – DURATA

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, fino a conclusione dell'intervento e delle attività di rendicontazione dello stesso, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 7, o necessità di proroga in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o pec.

#### ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

#### ART. 12 – CONTROVERSIE

Regione Lombardia, il Parco Valle Lambro e il Comune di Inverigo si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano

#### ART. 13 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Il Dirigente di Regione Lombardia  
D.G. Territorio e Protezione Civile  
Struttura Risorse idriche  
e  
Referente Operativo  
(.....)

Il Soggetto attuatore  
(.....)

Il Comune di Inverigo  
(.....)